II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1999

recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana

[notificata con il numero C(1999)768]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/244/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi [1], modificata da ultimo dalla decisione 98/603/CE [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 7,

(1) considerando che la decisione 97/296/CE della Commissione [3], modificata da ultimo dalla decisione 1999/136/CE [4], elenca i paesi e i territori dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana; che la parte I dell'allegato I elenca i nomi dei paesi terzi e territori oggetto di una specifica decisione e la parte II enumera quelli che sono conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE; che l'allegato II elenca i nomi dei paesi terzi e territori dai quali erano autorizzate, fino al 31 gennaio 1999, le importazioni secondo le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 7, della direttiva 91/493/CEE;

(2) considerando che la decisione 98/245/CE della Commissione [5] stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle Seicelle; che le Seicelle dovranno essere pertanto aggiunte alla parte I dell'allegato I che elenca i paesi terzi e i territori dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana;

(3) considerando che la Polinesia francese, il Gabon e Saint-Pierre e Miquelon hanno comunicato di soddisfare le condizioni di equivalenza e di poter garantire che i prodotti della pesca da loro esportati nella Comunità soddisfano le condizioni sanitarie della direttiva 91/493/CEE; che è pertanto necessario modificare l'elenco di cui sopra per includere nella parte II tali paesi terzi e territori;

(4) considerando che, a motivo delle gravi lacune riscontrate durante una visita di controllo nel Kazakistan, le importazioni di caviale non sono autorizzate e tale paese va pertanto depennato dalla parte II dell'elenco;

(5) considerando che le importazioni dai paesi terzi di cui all'allegato II non sono più autorizzate dal 1° febbraio 1999;

(6) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

[1] GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17.
[2] GU L 289 del 28.10.1998, pag. 36.
[3] GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21.
[4] GU L 44 del 18.2.1999, pag. 61.

[5] Cfr. pagina 40 della presente Gazzetta ufficiale.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della presente decisione sostituisce l'allegato I e l'allegato II della decisione 97/296/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

Elenco dei paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana

I. *Paesi e territori oggetto di una specifica decisione in base alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio*

AL — Albania
AR — Argentina
AU — Australia
BD — Bangladesh
BR — Brasile
CA — Canada
CI — Costa d'Avorio
CL — Cile
CO — Colombia
CU — Cuba
EC — Ecuador
EE — Estonia
FK — Falkland
FO — Isole Færøer
GH — Ghana
GM — Gambia
GT — Guatemala
ID — Indonesia
IN — India
JP — Giappone
KR — Corea del Sud
MA — Marocco
MG — Madagascar
MR — Mauritania
MV — Maldive
MX — Messico
MY — Malaysia
NG — Nigeria
NZ — Nuova Zelanda
PE — Perù
PH — Filippine
RU — Russia
SC — Seicelle
SG — Singapore
SN — Senegal
TH — Thailandia
TN — Tunisia
TW — Taiwan
TZ — Tanzania
UY — Uruguay
ZA — Sudafrica

II. *Paesi e territori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE del Consiglio*

AG — Antigua e Barbuda (1)
AN — Antille Olandesi
AO — Angola
AZ — Azerbaigian (2)
BJ — Benin
BS — Bahama
BZ — Belize
CH — Svizzera
CM — Camerun
CN — Cina
CR — Costa Rica
CV — Capo Verde
CY — Cipro
CZ — Repubblica ceca
DZ — Algeria
ER — Eritrea
FJ — Figi
GA — Gabon
GL — Groenlandia
GN — Guinea Conakri
HK — Hong Kong
HN — Honduras
HR — Croazia
HU — Ungheria (3)
IL — Israele
IR — Iran
JM — Giamaica
KE — Kenya
LK — Sri Lanka
LT — Lituania
LV — Lettonia
MM — Myanmar
MT — Malta
MU — Maurizio
MZ — Mozambico
NA — Namibia
NI — Nicaragua
PA — Panama
PF — Polinesia francese
PG — Papua Nuova Guinea
PK — Pakistan
PL — Polonia
PM — St. Pierre e Miquelon
RO — Romania
SB — Isole Salomone
SH — Sant'Elena
SI — Slovenia
SR — Suriname
TG — Togo
TR — Turchia
UG — Uganda
US — Stati Uniti d'America
VC — St. Vincent e Grenadine (1)
VE — Venezuela
VN — Vietnam
ZW — Zimbabwe

(1) Autorizzazione unicamente per le importazioni di pesce fesco.
(2) Autorizzazione unicamente per le importazioni di caviale.
(3) Autorizzazione unicamente per le importazioni di animali vivi destinati al consumo umano.